ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 1

Istituzione dei comitati degli italiani all'estero

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, e' istituito un comitato degli italiani all'estero. 2. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero e' costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione

Versione in vigore dal 8 luglio 1990, non più in vigore dal 24 dicembre 1997 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-1-istituzione-dei-comitati-degli-italiani-all-estero/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it